



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.135
del registro

OGGETTO: Patrocinio legale art. 59 CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali, al dipendente [Omissis] nel proc. pen. n. 830/2023 R.G. – Gradimento nomina difensore di fiducia.

data 05/07/2023

L'anno duemilaventitre addì cinque del mese di Luglio alle ore 14:05 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

| COMPONENTI | Carica | Presente | Assente |
|--------------------|--------------|----------|---------|
| MARINO Mario | Sindaco | | |
| CAUSARANO Giuseppe | Vice Sindaco | | |
| GIANNONE VINCENZO | Assessore | | |
| FALLA Giovanni | Assessore | | |
| PORTELLI Concetta | Assessore | | |
| PUGLISI Giuseppe | Assessore | | |

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Titolare di Elevata Qualificazione del Settore I Affari Generali, Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 09 del 05/07/2023, avente per oggetto: “Patrocinio legale art. 59 CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali, al dipendente [Omissis] nel proc. pen. n. 830/2023 R.G. – Gradimento nomina difensore di fiducia.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Titolare di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Titolare di E.Q. del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Titolare di Elevata Qualificazione del Settore I Affari Generali, Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 09 del 05/07/2023 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore I Affari Generali



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 09

Del 05/07/2023

OGGETTO:

Patrocinio legale art. 59 CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali, al dipendente [Omissis] nel proc. pen. n. 830/2023 R.G. – Gradimento nomina difensore di fiducia.

La sottoscritta dott.ssa Maria Sgarlata, nella qualità di Titolari di Posizione Organizzativa del Settore I Affari Generali, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopradistinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 9171 del 01/03/2023, il dipendente comunale [Omissis] ha comunicato all'Ente, per la presa d'atto e il conseguente gradimento, il nominativo dell'avvocato di fiducia nell'ambito del procedimento penale n. 830/2023 R.G.N.R., pendente presso il Tribunale di Ragusa, nella persona dell'Avv. Luigi Piccione del Foro di Ragusa;
- con successiva nota prot. n. 14061 del 03/04/2023 il dipendente ha altresì comunicato il nominativo del Consulente Tecnico di Parte, Ing. Giorgio Barracca, iscritto all'ordine degli Ingegneri al n. 973 dal 03/08/2005 Sez. A – Civile-Ambientale-Industriale;

DATO ATTO che la materia del rimborso delle spese legali ai dipendenti degli Enti Locali è regolata dall'art. 59 del CCNL del 16 novembre 2022, per il personale del Comparto Funzioni Locali, che riproduce sostanzialmente il testo dell'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e prevede che al c. 1: "*l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*";

VISTO il comma 2 del suddetto art. 59 del CCNL 16/11/2022, ai sensi del quale il dipendente, "*sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, può nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, purché vi sia il previo comune gradimento dell'Ente, con oneri interamente a suo carico. Nel caso di conclusione favorevole con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. (...) Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.*";

DATO ATTO che la giurisprudenza ha più volte evidenziato che, come si desume dal richiamato dettato normativo, nel nostro ordinamento manca un principio generale che consenta di affermare,

indipendentemente dalla fonte normativa settoriale e a prescindere dai limiti in cui il diritto viene conformato, l'esistenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente;

RITENUTO che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, perché l'ente locale possa legittimamente assumersi l'onere di prestare assistenza legale ai propri dipendenti, devono verificarsi specifici presupposti a fronte di rigorose valutazioni che gravano sull'ente, atteso che solo così sarà possibile garantire una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche anche in una materia così delicata come quella in trattazione. Questi dunque i presupposti che occorre verificare:

- connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico funzionario;
- tutela dei diritti ed interessi facenti capo all'ente;
- assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente;
- conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione.

DATO ATTO, pertanto, che l'Ente medesimo è sostanzialmente tenuto a ponderare i propri interessi nel quadro del pendente procedimento giudiziario, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine; in tale quadro, l'obbligo gravante sull'ente di assumere le spese dei procedimenti penali in cui siano implicati i propri dipendenti o amministratori è strettamente legato alla circostanza che tali procedimenti riguardino fatti ed atti in concreto imputabili non ai singoli soggetti che hanno agito per conto della Pubblica Amministrazione, ma direttamente ad essa in forza del rapporto di immedesimazione organica. La ponderazione degli interessi in gioco deve, pertanto, assumere particolare rigore (cfr., in tal senso, tra le tante, C.d.S. Sez. V, dec. n. 2242/2000, Cass., Sez. I, sent. n. 15724/2000);

CONSIDERATO che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono effettivamente stati posti in essere dal dipendente in questione nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti di ufficio, e che non si riscontra, allo stato, alcun conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Amministrazione;

RITENUTO necessario ed opportuno per l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, nonché della propria immagine, e non sussistendo, allo stato, conflitto di interessi, assumere gli oneri di difesa, ed in particolare quelli per la rappresentanza legale dell'interessato, nei limiti di quanto stabilito dalle relative tariffe forensi;

RITENUTO condividere la scelta dell'avvocato difensore operata dal suddetto dipendente;

PRECISATO che il procedimento di rimborso consta di una serie di atti e di attività che vanno dall'assoluzione con formula ampia del richiedente, alla richiesta debitamente quantificata e documentalmente giustificata della parte, alla valutazione positiva dell'Ente in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni per il rimborso;

DATO ATTO che la liquidazione delle spese in questione non può in nessun caso essere considerata legittima in assenza di ogni documentazione giustificativa poiché in ossequio ai precetti di rango costituzionale (imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.), l'Ente pubblico può procedere al rimborso delle spese affrontate da coloro che abbiano operato nel suo interesse nelle sole ipotesi in cui le medesime spese risultino rigorosamente documentate e giustificate e, inoltre, la liquidazione, quale momento fondamentale all'interno del rigoroso procedimento di gestione della spesa a carico dell'Ente locale, deve essere preceduta dal preventivo, puntuale accertamento della documentazione atta a comprovare il diritto del creditore ai sensi dell'art. 184 d.lgs 267/2000 (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Campania, sentenza n. 1320 del 07.10.2013);

VISTO l'art. 59 del CCNL del 16/11/2022;

VISTO il D.lgs. 165/2001, recante le norme generali sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.lgs. 267/2000,

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1) **esprimere** il proprio gradimento, ai sensi dell'art. 59 del C.C.N.L. 16.11.2022, alla nomina, quale legale di fiducia del dipendente comunale [Omissis] nel procedimento di cui in premessa, dell'avv. Luigi Piccione del Foro di Ragusa;
- 2) **accogliere** la richiesta di patrocinio legale avanzata con nota prot. n. 9171 del 01/03/2023 dal dipendente comunale [Omissis] e successiva integrazione prot. n. 14061 del 03/04/2023;
- 3) **subordinare**, ai termini della vigente normativa, l'assunzione delle spese legali alla condizione che il procedimento penale si concluda con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, comunque, solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa e previo accertamento dell'assenza di conflitto di interessi;
- 4) **dare atto** che l'Amministrazione comunale procederà al rimborso qualora ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 59 CCNL 16/11/2022, in misura pari ai minimi di cui ai parametri stabiliti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, eccezionalmente medi in caso di riconosciuta complessità della vicenda processuale, previo avvenuto pagamento delle spese da parte del dipendente, comprovato da fattura riportante la quietanza o documentazione equivalente;
- 5) **di dare atto** che la spesa presuntivamente occorrente per la fase delle indagini preliminari, quantificata complessivamente in €. 5.000,00, trova copertura alla Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap. 67 del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023, esercizio provvisorio ex art. 163, comma 1 e 3 del TUEL;
- 6) **di dare atto** che il Settore competente, con successivo e separato provvedimento, procederà al relativo impegno spesa dell'importo come sopra determinato;
- 7) **dare atto** che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato.
- 8) **trasmettere** la presente deliberazione al dipendente interessato, sul quale grava l'onere di informare tempestivamente l'Amministrazione circa gli sviluppi del procedimento;
- 9) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.



Il Capo Settore Affari Generali
Maria Sgarlata

L'Assessore al ramo
(Sig. Giuseppe Causarano)



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE I AFFARI GENERALI



Allegato alla proposta di delibera di G.C. n° 09 del 05/07/2023

OGGETTO: Patrocinio legale art. 59 CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali, al dipendente [Omissis] nel proc. pen. n. 830/2023 R.G. – Gradimento nomina difensore di fiducia.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 05/07/2023




Il Capo Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (PRES. 460/2023)

Scicli, li 05/07/2023



Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 5-X-2023

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Ac. N. _____